

---

# NASpl, ASDI e DIS-COLL

---

## Mini guida

Tutte le regole relative ad ASpl e Mini ASpl in materia di oneri contributivi e agevolazioni in caso di assunzione di lavoratori che percepiscono l'assegno di disoccupazione valgono anche per la NASPI: lo si legge nel *Dlgs 22/2015*, il decreto attuativo del Jobs Act sui nuovi ammortizzatori sociali.

La circolare n. 9 dei Consulenti del Lavoro è un vero e proprio Vademecum per l'utilizzo dei nuovi ammortizzatori sociali, ovvero la NASpl (la nuova assicurazione sociale per l'impiego che sostituisce l'ASpl), l'ASDI (l'assegno di disoccupazione per lavoratori che hanno terminato la NASpl ma si trovano in condizione di bisogno), e la DIS-COLL (l'indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi e a progetto).

### NASpl

Le regole sulla NASpl sono contenute negli articoli da 1 a 14 del decreto. La nuova indennità è prevista dal primo maggio 2015, quindi si applica alle cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute a partire dal 30 aprile 2015. E' riconosciuta ai lavoratori dipendenti, compresi i contratti di apprendistato, ai soci lavoratori delle cooperative e al personale artistico con rapporto subordinato.

Requisiti: stato di disoccupazione, 13 settimane di anzianità contributiva nei quattro anni precedenti (indipendentemente dalla retribuzione percepita, quindi senza applicare i minimali contributivi), 30 giornate di lavoro effettivo (anche sommando rapporti di lavoro diversi) nei 12 mesi precedenti. La NASpl è riconosciuta anche in caso di dimissioni, solo nel caso in cui queste avvengano durante il periodo tutelato dalla maternità (gravanza e primo anno di vita del figlio) oppure per giusta causa motivata da mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali sul luogo di lavoro, modificazioni peggiorative delle mansioni, mobbing, variazione delle condizioni di lavoro in seguito a cessione d'azienda, spostamento ad altra sede in mancanza delle compravate ragioni tecniche previste per legge, comportamento ingiurioso del superiore gerarchico.(molti uffici di collocamento pretendono una copia della lettera formale di inizio vertenza.)

Nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto all'ASpl se motivata da trasferimento ad altra sede distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore oppure raggiungibile in non meno di 80 minuti con i mezzi pubblici, oppure dalla procedura di conciliazione prevista dall'articolo 7 della legge 604/66 (sui licenziamenti individuali).

La domanda va presentata all'INPS, anche tramite il patronato INAS CISL, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (a pena di decadenza), e la prestazione decorre dal giorno successivo (ma non prima dell'ottavo giorno dal termine del rapporto di lavoro).

Attenzione: la legge prevede che non ha diritto alla NASpl il disoccupato che non partecipa alle iniziative di attivazione lavorativa e riqualificazione professionale dei centri per l'impiego.

Prima erano richiesti requisiti più rigidi, come le due annualità di anzianità assicurativa e le 13 settimane di accredito contributivo negli ultimi 12 mesi (e non sui quattro anni) per l'accesso alla miniASpl.

Importante: *l'articolo 8 del decreto 22/2015* rende strutturale la possibilità di anticipazione in un'unica soluzione che per l'ASpl era sperimentale fino al 2015, con le stesse regole (compresa la possibilità di ottenerlo anche se l'attività che si avvia produca un reddito superiore ai 4mila 800 euro annui.

## Misura della prestazione

La base di calcolo è rappresentata dall'imponibile previdenziale degli ultimi quattro anni, diviso per le settimane di contribuzione e moltiplicato per 4,33. Se il risultato è sotto i 1195 euro (nel 2015), l'indennità mensile sarà pari al 75% della retribuzione di riferimento. Se invece la cifra è più alta, si somma al 75% il 25% del differenziale fra retribuzione mensile e 1195 euro (fino a un massimale di 1300 euro, più alto del massimale ASpl).

Si ricorda che l'indennità subisce una riduzione del 3% al mese dal quarto mese di fruizione (l'ASpl invece scendeva del 15% dopo i primi sei mesi e di un altro 15% dopo i primi 12 mesi). Il nuovo sistema risulta più conveniente nel caso di fruizione per un numero di mensilità inferiore, e invece più gravoso in presenza di una fruizione più duratura. **Esempio:** dal settimo mese la decurtazione NASpl è pari al 12%, l'ASpl invece era tagliata del 15%, quindi è più conveniente la nuova indennità. A partire dal nono mese, invece, la NASpl diventa meno conveniente (passando al 18% dal 15% ASpl).

L'obiettivo è quello di incentivare comportamenti attivi durante il periodo di godimento dell'indennità di disoccupazione.

## I contributi

E' cambiato il calcolo della base imponibile della contribuzione figurativa. Bisogna prendere gli imponibili previdenziali degli ultimi quattro anni, diviso per le settimane accreditate e moltiplicato per 4,33. Il massimale è pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile NASpl per il 2015, ossia 1.820 euro (1.300 x 1,4). Questa retribuzione figurativa non va presa in considerazione per il calcolo retributivo della pensione se il risultato è inferiore a quello che risulterebbe dalla mancata applicazione del massimale. Questo vale solo per la quota retributiva (non per il calcolo contributivo).

## Durata della NASpl

L'assegno può essere percepito per due anni (la metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni). Dal 2017, non potrà superare le 78 settimane (un anno e sei mesi). In pratica chi ha un accredito contributivo superiore alle 24 mensilità avrà un beneficio in termini di durata della prestazione, mentre nel caso in cui gli accrediti siano inferiori la NASpl durerà meno rispetto alla vecchia ASpl.(ricordo infine che sta per esaurirsi il sistema della "mobilità" nelle grandi aziende)

La circolare ricorda infine tutti i casi di compatibilità e di cumulabilità della NASpl (che, ad esempio, decade nel caso di contratto subordinato superiore ai sei mesi con reddito annuo superiore a 8.145 euro.).

## Assegno di disoccupazione ASDI

E' una novità della Riforma ammortizzatori sociali, è in vigore anch'esso dal primo maggio e per il solo 2015, viene riconosciuto a chi, terminata la NASpl, non abbia ancora trovato lavoro e si trovi in situazione di difficoltà (valutata in base all'ISEE, su parametri da individuare con apposito decreto ministeriale). L'ASDI è pari al 75% dell'ultimo trattamento NASpl per un massimo di sei mensilità. Questo assegno di disoccupazione è prioritariamente riservato a lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni oppure in età vicino al pensionamento.

## DIS-COLL

E' riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti alla gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, in sostituzione delle precedenti indennità previste dalla Riforma del Lavoro Fornero, per le interruzioni di rapporti di lavoro dal primo gennaio al 31 dicembre 2015. Maggiori informazioni presso la categoria FELSA CISL, con sedi provinciali in tutto il territorio nazionale.

Requisiti: stato di disoccupazione, tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'interruzione del rapporto al quest'ultimo evento, un mese di contribuzione nell'anno in cui si interrompe il rapporto oppure un contratto di collaborazione di durata pari ad almeno un mese con reddito pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione (quindi 646,50 euro, la metà del minimale annuo 2014 di 15mila 516 euro).

I requisiti di accesso sono meno rigidi dei precedenti, in quanto non c'è più il paletto reddituale (20mila 220 euro), e non sono richiesti la mono-committenza e i due mesi di disoccupazione nell'anno precedente la domanda. L'importo della DIS-COLL è pari al 75% dell'imponibile previdenziale dell'anno di cessazione e nell'anno solare precedente diviso per i mesi di contribuzione. Se però il reddito medio mensile, calcolato come appena descritto, supera 1.195 euro, al 75% si aggiunge il 25% del differenziale fra il reddito medio mensile e 1.195 euro. Anche qui, massimale a 1300 euro, e decurtazione del 3% al mese dopo il quarto mese. Non è prevista contribuzione figurativa.

Si tratta di un meccanismo completamente diverso da quello precedente (*articolo 2 commi 51-56 legge 92/2012, legge Fornero*), che prevedeva un'indennità una tantum del 7% del minimale di reddito contributivo di artigiani e commercianti (per l'anno 2014 pari a 15.516 euro) moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate e quelle non coperte da contribuzione dell'anno precedente.

Per chiarimenti, spiegazioni e domande si invita a rivolgersi presso le sedi INAS CISL presenti in modo capillare nella nostra regione

(Fonte: [circolare 9/2015](#) dei Consulenti del Lavoro).